

# Piani di regolazione dell'offerta per i formaggi Dop e Igp

Publicati dal Ministero i criteri per la valutazione e l'istruttoria

[ DI MASSIMO DAMOCLE ]

**D**iviene operativa la procedura per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi Dop e Igp in relazione a quanto disposto e introdotto con il decreto del Mipaaf del 12 ottobre 2012. Il decreto emanato in attuazione delle norme contenute nel regolamento comunitario definito "Pacchetto latte" che attribuiva maggiori poteri alle organizzazioni dei produttori in materia di gestione dell'offerta, prevedeva anche una norma specifica per i piani di gestione dell'offerta dei formaggi Dop e Igp fissando le linee guida generali.

Sono stati ora pubblicati i criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani di regolazione dell'offerta che non devono essere assolutamente confusi con piani di autolimitazione della produzione o peggio ancora di fissazione di prezzi di vendita in quanto i piani che contenessero tali disposizioni sarebbero subito in contrasto con le norme in materia di libera concorrenza. Diviene quindi completamente operativa la norma che consente alle organizzazioni dei produttori riconosciute, alle organizzazioni interprofessionali riconosciute e a gruppi di operatori che utilizzano una denominazione protetta.

I criteri emanati dal Ministero stabiliscono che per poter approvare e quindi applicare un piano di regolazione dell'offerta è necessario un accordo preventivo di adesione al piano sottoscritto da

almeno due terzi dei produttori di latte o dai loro rappresentanti che rappresentino i due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e dai due terzi dei produttori del formaggio Dop o Igp in questione che a loro volta rappresentano almeno i due terzi della produzione del formaggio stesso.

Il piano può avere una durata massima di 3 anni ed essere rinnovato dopo tale periodo a seguito di nuova richiesta di approvazione presentata sempre al Mipaaf.

L'apposito Comitato ministeriale incaricato di valutare i piani presentati procede a tale lavoro sulla base dei dati che vengono forniti e che comprendono un'analisi accurata del mercato del settore con la possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda sia sul mercato interno che internazionale. Il piano dovrà fornire indicazioni sul suo impatto sul mercato con

particolare riferimento alla zona interessata, sulle destinazioni alternative del latte, sulle misure per evitare distorsioni della concorrenza, sulle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati per un periodo minimo di 5 anni per i formaggi a stagionatura superiore a 9 mesi e di 3 anni per tutti gli altri tipi di formaggi.

I soggetti che predispongono i piani devono però fare attenzione a non prevedere nei piani la fissazione di prezzi nemmeno a titolo orientativo o di racco-

mandazione e a non fare alcun riferimento alle transazioni successive alla prima commercializzazione. Il piano inoltre non può prevedere divieti di produzione di formaggio oltre una determinata quota al fine di non rendere indisponibile una percentuale eccessiva di prodotto e non deve creare pregiudizi nelle trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Dal punto di vista procedurale viene stabilito che il piano di regolazione dell'offerta viene presentato dai soggetti legittimati alla Regione nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del piano e contestualmente al Mipaaf. Nel caso in cui il territorio in cui ricade la produzione del formaggio in questione investa più Regioni il piano viene presentato alla Regione dove si realizza la maggiore produzione che funge così da capofila e ha il coordinamento dell'istruttoria che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione del piano che al termine di tale istruttoria viene inviato al Mipaaf che completa la procedura e procede all'approvazione entro i successivi trenta giorni.

Il documento ministeriale contenente i criteri per la formulazione e valutazione dei piani contiene anche indicazioni precise in ordine ai controlli sul rispetto delle condizioni contenute in tali piani. A tal fine i proponenti devono inviare annualmente una relazione supportata dai dati del monitoraggio per documentare gli effetti provocati dall'attuazione del piano avvalendosi anche di dati statistici sull'andamento del settore riguardanti produzione, prezzi, andamento delle esportazioni, ecc. ■

